



Direzione Nazionale

Prot. C/15/CM-GS

Roma, 2 febbraio 2023

On. Francesco Lollobrigida
Ministro dell'Agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste

Oggetto: Note ARCI Caccia sulle modifiche all'Art. 19 L. 157/92

L'ARCI Caccia condivide e sostiene l'applicazione fedele dei nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione che hanno attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, le persone, gli animali.

Corrispondendo al dettato costituzionale, l'ARCI Caccia ha sollecitato un intervento coerente con le Direttive europee e le Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia e conforme alle indicazioni dell'Istituzione scientifica preposta, la sola titolata dalla Legge ad esprimere pareri al di sopra di interessi di parte, ancorché legittimi. Questo, nel rispetto della tutela e della conservazione di un bene comune quale la fauna selvatica, così come chiaramente recita l'art. 1 della L. 157/92.

Preso atto dell'articolato della Legge relativo al controllo faunistico in funzione delle mutate condizioni ecologiche, faunistiche e amministrative rispetto agli anni '90, ARCI Caccia non può tacere sui profili di criticità che le modifiche all'Art. 19 della L. 157/92, introdotte con l'Art. 1, c. 448, L. 197/2022, presentano rispetto ad una equilibrata, comprensibile ed efficace applicazione dell'attività di controllo faunistico.

In particolare:

– **Comma 2 dell'Art. 19 L. 157/92:**

- **non c'è collegamento logico tra i tre periodi di cui è composto il comma.** Infatti il terzo periodo fa riferimento all'inefficacia di "predetti metodi" che, non sono indicati nei precedenti periodi. È evidente che è stato tralasciato il riferimento, già presente nella versione del '92 dell'articolo, ai **metodi ecologici, completamente assenti nella modifica in oggetto.**
- Non sono indicati i mezzi per la realizzazione dell'attività di controllo in ambito urbano e nei contesti in cui non è oggettivamente utilizzabile l'arma da fuoco. Andrebbe introdotta l'indicazione a metodi di cattura e/o mezzi incruenti con l'impiego di personale specificamente specializzato.
- il generico riferimento alle "**aree protette**" quali zone di applicazione dell'attività di controllo faunistico richiede **un necessario chiarimento riguardo l'ambito di**

applicazione della L. 157/92 che al contrario della L. 394/91 non ha prerogative per le aree protette di cui alla medesima Legge.

– Comma 3 dell'Art. 19 L. 157/92:

- si fa riferimento alla possibilità di intervento nel controllo faunistico **da parte dei soli cacciatori "iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate"**; detta disposizione **limita il ricorso alla totalità dei cacciatori** giacché solo una parte degli stessi è iscritta agli ATC o ai CA. Si rileva in tal senso che la modifica così proposta **impone che tutti i cacciatori coinvolti debbano obbligatoriamente pagare un'iscrizione ad ATC o CA non dovuta fino ad oggi perché impiegati in una collaborazione ad attività pubblica quale è il controllo faunistico**. Inoltre, si rileva anche la criticità ad attuare il controllo faunistico negli **istituti faunistici privati** di cui all'Art. 16 della L. 157/92 (AFV e AATV) dato che ai cacciatori in questi attivi, come noto, **non è richiesta alcuna iscrizione ad ATC o CA**.
- il riferimento all'impiego delle *"Polizie regionali"* non ha riferimenti alla L. 65/86 perché non previste in tale norma in quanto le Regioni non sono enti locali. Andrebbe preventivamente modificata a tal scopo la L. 65/89.
- il ricorso nel controllo faunistico anche ai *"proprietari o conduttori dei fondi si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio"* senza disporre per questi **l'obbligatorietà di percorsi di formazione e abilitazione come, invece, previsto per i cacciatori**, rappresenta un'imparzialità che limita l'efficacia di detta attività perché da un lato, viene realizzata da personale volontario formato proveniente dal mondo venatorio, dall'altro, di personale senza alcun tipo di formazione e quindi di preparazione e competenza specifica alla realizzazione dei piani di controllo.

– Comma 4 dell'Art. 19 L. 157/92:

- il **generico riferimento** alla destinazione dei capi abbattuti in attività di controllo **al "consumo alimentare"** non risolve l'annoso tema della **proprietà e del successivo utilizzo della fauna selvatica abbattuta in controllo** (NB: il controllo è attività pubblica gestita per delega dalle Regioni, ne deriva che la proprietà della fauna abbattuta sia delle medesime Regioni, ivi compresi gli eventuali proventi economici derivanti da un suo utilizzo alimentare). Inoltre, detta disposizione generica **limita lo sviluppo di filiere economiche delle carni di selvaggina su scala regionale e locale** che in una disposizione più dettagliata della destinazione d'uso delle carni di selvaggina abbattuta in controllo, avrebbero potuto virtuosamente rappresentare anche un bacino non trascurabile di contributo economico, sia per l'attività volontaria prestata dal mondo agricolo e venatorio al controllo faunistico, sia per l'integrazione al reddito agricolo nelle aree interessate al controllo faunistico stesso.
- La disposizione non colma il vuoto normativo relativo alla standardizzazione delle procedure di ispezione sanitaria delle carni di selvaggina, ad oggi estremamente diseguali tra le regioni. Si ritiene necessario un ancoraggio alla normativa sanitaria che regola la fattispecie.

NB: le medesime criticità sopra rilevate vengono ripetute anche nel successivo Art. 19 *bis* che riprende la struttura del precedente articolo 19.

Cordiali saluti.

Dott. Gabriele Sperandio

Responsabile Comitato Scientifico ARCI Caccia
"Laura Conti e Carlo Fermariello"

Handwritten signature of Gabriele Sperandio in black ink, featuring a stylized, cursive script.

Dott. Christian Maffei

Presidente Nazionale

Handwritten signature of Christian Maffei in black ink, featuring a stylized, cursive script.

